

COMMISSIONE VI

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

XLIV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 APRILE 1951

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE TESAURO

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedi:			
PRESIDENTE	367	ERMINI	371, 372
Proposta di legge (Discussione e rinvio):		MARCHESI	372
TORRETTA ed altri: Norme relative ai concorsi speciali riservati a candidati appartenenti ad alcune categorie di perseguitati politici e razziali, e sistemazione dei vincitori nei ruoli del Ministero della pubblica istruzione. (1503)	367	VISCHIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	372
PRESIDENTE	367, 368, 369	BERTOLA	372
TORRETTA, <i>Relatore</i>	368	Votazione segreta:	
LOZZA	368, 369	PRESIDENTE	372
VISCHIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	369		
Disegni di legge (Discussione e approvazione):			
Miglioramenti di carriera al personale insegnante di ruolo delle scuole magistrali e delle classi del grado preparatorio annesso. (<i>Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato</i>). (1827)	369		
PRESIDENTE	369, 370		
AMBRICO, <i>Relatore</i>	369		
SILIPO	370		
ERMINI	370		
Norme transitorie per i concorsi a posti nei ruoli delle soprintendenze alle antichità e belle arti. (1911)	370		
PRESIDENTE	370, 371, 372		
LOZZA, <i>Relatore</i>	370, 371, 372		
MONDOLFO	371		

La seduta comincia alle 9,35.

BIANCHI BIANCA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Chiesa Tibaldi Mary e Lizier.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Torretta ed altri: Norme relative ai concorsi speciali riservati a candidati appartenenti ad alcune categorie di perseguitati politici e razziali, e sistemazione dei vincitori nei ruoli del Ministero della pubblica istruzione (1503).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Torretta, Lozza, Silipo, Ravera Camilla, Chini Coccoli Irene, Natali

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 APRILE 1951

Ada, Pelosi, Paolucci, Azzi e Grammatico: Norme relative ai concorsi speciali riservati a candidati appartenenti ad alcune categorie di perseguitati politici e razziali e sistemazione dei vincitori nei ruoli del Ministero della pubblica istruzione.

Prego il relatore, onorevole Torretta, di svolgere la sua relazione.

TORRETTA, Relatore. Onorevoli colleghi, la proposta di legge sottoposta al nostro esame tende a sanare una ingiustizia compiuta a danno di quegli insegnanti che, pur essendosi presentati ai concorsi banditi in attuazione del decreto legislativo 27 aprile 1947, n. 373, hanno visto ridotte le loro probabilità di riuscita dal fatto che non è stato compreso, come titolo di servizio ai fini della graduatoria, il periodo di esclusione, per motivi politici, dall'insegnamento.

Infatti, i concorsi, banditi con decreti ministeriali del 28 luglio 1948, non tenevano conto di tale periodo, cosicché, pur trovandosi nelle condizioni richieste, di non avere, cioè, potuto partecipare ai concorsi precedenti per ragioni di indole politica o per motivi razziali, gli interessati ebbero, a parità di merito, un punteggio inferiore a quello di altri loro colleghi che, durante gli anni della loro forzata lontananza dalla scuola, avevano insegnato quali incaricati o supplenti ed avevano, in conseguenza di ciò, un maggiore punteggio. Pertanto, in deroga al decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, ratificato con legge 19 maggio 1950, n. 323, in cui si prevedeva che, a favore di costoro, venisse una sola volta bandito un concorso, per ovviare alla ingiustizia sopra lamentata, si ritiene necessario disporre, come è stato fatto all'articolo 1 della proposta, il bando di un secondo concorso.

All'articolo 2 si aggiunge, naturalmente, che il periodo di mancato insegnamento per motivi politici e razziali deve esser computato come effettivo periodo di servizio scolastico.

All'articolo 3, infine, si dispone che, a favore dei vincitori dei concorsi riservati ai perseguitati politici e razziali, la carriera sarà fatta decorrere, ai soli fini della pensione, dalla data di assunzione in servizio dei vincitori del concorso al quale non avevano potuto partecipare a causa delle persecuzioni politiche e razziali. Lo stesso diritto dovrebbero avere i vincitori dei concorsi ordinari o speciali per reduci in possesso dei medesimi requisiti. Per questo articolo è stato chiesto il parere della Commissione finanze e tesoro, la quale si è espressa favorevolmente, limitando, però, il diritto alla ricostruzione della carriera ai soli

vincitori dei concorsi per perseguitati politici e razziali, e proponendo che gli stessi interessati provvedano al versamento delle prescritte ritenute agli effetti del trattamento di quiescenza. Ho fiducia, quindi, che la Commissione vorrà suffragare del proprio assenso la proposta di legge di cui ci accingiamo a compiere l'esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Vorrei domandare all'onorevole relatore e agli stessi proponenti se hanno preso visione del testo della legge 10 agosto 1950, n. 806, che riguarda, mi pare, lo stesso argomento.

LOZZA. Credo, onorevole Presidente, che l'oggetto di quella legge sia alquanto diverso.

PRESIDENTE. Io non sono entrato nel merito, onorevole Lozza, ho detto semplicemente che era, a mio parere, opportuno prendere visione anche di quell'altro provvedimento, perché non vi fosse coincidenza o identità fra le due disposizioni.

LOZZA. Come è stato già detto dal relatore, molti dei candidati, perseguitati politici e razziali, soprattutto persone anziane, furono esclusi dalla graduatoria perché non avevano titolo sufficiente e ciò proprio a cagione del fatto che gli anni di persecuzione non erano stati considerati ai fini della graduatoria. Noi proponenti abbiamo chiesto, attraverso numerose interrogazioni, che quegli anni fossero valutati, ma il Governo ha sempre risposto che, per raggiungere questo fine, doveva essere approvato dalla Camera un apposito provvedimento. Pertanto, abbiamo proposto di bandire un secondo concorso in cui si valutino gli anni di persecuzione, onde permettere l'ingresso di questi insegnanti nella graduatoria e per far loro concludere nei ruoli dello Stato la loro carriera scolastica.

Prendiamo il caso di due laureati nel medesimo anno, poniamo nel 1926, con lo stesso punteggio di laurea; ammettiamo che essi abbiano, poi, conseguito l'abilitazione, sempre con identico punteggio e, di questi, uno sia stato radiato dall'insegnamento perché perseguitato politico e l'altro ne sia stato allontanato, in un periodo di tempo successivo, in seguito alle persecuzioni razziali; dopo aver prestato — poniamo — dieci anni di servizio in qualità di incaricato o di supplente. Il perseguitato politico viene così a trovarsi in una situazione di svantaggio rispetto al perseguitato razziale che, avendo potuto prestare un certo periodo di servizio in qualità di supplente, è stato ammesso nella graduatoria, mentre il primo non ha potuto entrarvi

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 APRILE 1951

Per queste ragioni chiediamo che si bandisca un nuovo concorso, attribuendo un punteggio anche per il periodo di esclusione dall'insegnamento. Infine, per un evidente motivo di giustizia, chiediamo per i vincitori del concorso la ricostruzione della carriera, ai soli fini giuridici, per dar modo agli insegnanti anziani di raggiungere almeno il minimo della pensione. Purtroppo, in questo caso, non possiamo ricollegarci a quanto è stato fatto per i ferrovieri, perché per costoro si trattava di avventizi sistemabili, mentre l'incaricato ed il supplente non hanno un preciso rapporto di impiego. Ma, mentre noi abbiamo proposto che il riscatto dovesse gravare sullo Stato, la Commissione finanze e tesoro ha obiettato che tale riscatto deve operarsi a carico degli interessati.

Desidero osservare che tutte queste incongruenze vengono poste in luce soltanto dall'applicazione dei provvedimenti legislativi. Rammento che nell'articolo 20 del bando di concorso previsto per i perseguitati politici e razziali è detto che « il periodo di prova per conseguire il grado ordinario è ridotto, per le predette categorie, da tre anni ad un anno », per cui il perseguitato politico o razziale che ha superato questo concorso speciale, dopo un anno di straordinariato diventa ordinario.

Pensate al caso di un perseguitato politico o razziale che non ha creduto di usufruire di tale concorso e che, in qualità di ex combattente o partigiano, abbia partecipato ad un normale concorso, vincendolo. Potrà godere dei benefici contemplati nell'articolo 20 del decreto succitato? Il Ministero ha risposto che non può godere di quei benefici.

Tutte queste incongruenze, ripeto, emergono soltanto dalla applicazione pratica di tali norme. Perciò abbiamo chiesto che sia bandito un nuovo concorso affinché tutti gli appartenenti a queste categorie possano, avendo presenti le disposizioni di legge, constatare che tutti i loro diritti sono stati riconosciuti e, eventualmente, partecipare a questo nuovo concorso e vedere ricostruita la loro carriera. Anche se ci trovassimo dinanzi ad un solo caso di ingiustizia, si tratterebbe pur sempre di un caso generale, meritevole, per ciò, di essere sanato.

PRESIDENTE. Come mi è stato chiesto da alcuni colleghi, do lettura dell'articolo 2 della legge 10 agosto 1950, n. 806, da me prima citata: « Le nomine (dei vincitori del concorso per perseguitati politici e razziali) dovranno decorrere a tutti gli effetti dal 1° ottobre 1949. Completato il prescritto periodo di prova, la promozione a ordinario sarà dispo-

sta con effetto dalla data in cui sarebbe stata conseguita, se i nominati avessero di fatto assunto servizio al 1° settembre 1949 ».

LOZZA. Questa disposizione è stata resa necessaria dal fatto che le prove si sono trasciniate per lungo tempo. Si tratta di una disposizione particolare, relativa a quel concorso.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Chiedo un breve rinvio della discussione, allo scopo di coordinare il contenuto dell'articolo 3 della proposta con l'articolo 2 della legge del 1950, ed esaminare la modifica della IV Commissione.

PRESIDENTE. In seguito alla richiesta dell'onorevole Sottosegretario, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Miglioramenti di carriera al personale insegnante di ruolo delle Scuole magistrali e delle classi del grado preparatorio annesse. (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato). (1827).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Miglioramenti di carriera al personale insegnante di ruolo delle Scuole magistrali e delle classi del grado preparatorio annesse », già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato.

Prego il relatore, onorevole Ambrico, di svolgere la sua relazione.

AMBRICO, *Relatore*. Il testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, agli articoli 41 e successivi, istituiva le scuole magistrali per la preparazione delle insegnanti delle scuole materne. In seguito, con decreto 11 agosto 1933, n. 1286, si apportavano alcune modifiche a tali disposizioni, relativamente al numero di queste scuole, ai programmi ed alla struttura delle scuole magistrali stesse. Per quanto concerne gli insegnanti, si mantenevano i ruoli di gruppo B e C, mentre gli stessi insegnanti, negli istituti delle scuole secondarie normali, erano classificati nei gruppi A e B.

Il disegno di legge sottoposto al nostro esame mira, appunto, a dare a questi insegnanti il titolo e lo sviluppo di carriera che loro spettano, inquadrandoli rispettivamente nei gruppi A e B, dato che le scuole magistrali sono equiparate alle scuole di ordine secondario.

Il numero degli insegnanti in organico è, rispettivamente per i professori di gruppo A e di gruppo B, di 15 posti. L'onere che deriva da questo nuovo inquadramento è di lire 3.541.500. Nell'articolo 2 del disegno di

legge in esame è detto che alla copertura di questa spesa verrà provveduto con il capitolo concernente il fondo per fronteggiare oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. La Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole all'approvazione di questo disegno di legge, che — spero — gli onorevoli commissari vogliono onorare del loro voto favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SILIPO. Siamo completamente favorevoli a questo disegno di legge, come a tutti i provvedimenti che mirano a migliorare le condizioni del personale.

Tuttavia, non posso esimermi dal fare un'osservazione. L'anno scorso, quando si discusse il bilancio del Ministero del tesoro, si parlò, appunto, del capitolo concernente il fondo per fronteggiare oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Ebbene, ogni volta che noi abbiamo chiesto di stornare da questo fondo una determinata somma per destinarla al finanziamento di nostre proposte di legge, ci si è risposto che il fondo era completamente coperto. Oggi, quasi alla fine dell'esercizio finanziario, ci viene presentato un provvedimento di legge che attinge a quel capitolo che nel giugno del 1950 era già — a detta del Ministro — interamente impegnato.

Varie volte ho richiamato l'attenzione della Commissione e del rappresentante del Governo su questa situazione veramente incresciosa. Avevo pregato Lei, onorevole Presidente, di rendersi interprete di questa nostra obiezione, ma finora non ho avuto il piacere di sentire al riguardo il parere del Ministro.

Se è così, mi domando quale fiducia noi possiamo riporre nei Ministri dell'istruzione e del tesoro e nelle loro affermazioni.

PRESIDENTE. Devo osservare all'onorevole Silipo che questo disegno di legge fu presentato dal Ministro della pubblica istruzione nel momento stesso in cui la Camera stava per approvare il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1950-51 e fu approvato nel febbraio del 1951 dal Senato; non è stato, dunque, presentato alla fine dell'esercizio, come egli crede.

ERMINI. Desidero aggiungere, per chiarire un equivoco che potrebbe ritardare l'approvazione del progetto in esame, che, nell'approvare i bilanci, è oramai invalsa la prassi — sull'impostazione giuridica ho i miei dubbi — che i provvedimenti legislativi in corso, sebbene non ancora leggi, abbiano il loro stanziamento di bilancio come se fossero

stati già approvati. Così è stato fatto per molti provvedimenti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Fermo restando l'organico previsto per il personale insegnante di ruolo delle scuole magistrali e delle classi del grado preparatorio annesse, di cui all'allegato A del regio decreto 11 agosto 1933, n. 1286, che ha modificato le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e del Regolamento generale, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, lo sviluppo di carriera del personale stesso è quello stabilito dalle disposizioni vigenti rispettivamente per i professori di ruolo B (Gruppo A) e per quelli di ruolo C (Gruppo B) delle scuole e degli Istituti di istruzione secondaria.

(È approvato).

ART. 2.

Alla copertura di spesa di lire 3.541.500 dipendente dalla presente legge verrà provveduto mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo concernente il fondo per fronteggiare oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1950-51.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Norme transitorie per i concorsi a posti nei ruoli delle soprintendenze alle antichità e belle arti. (1911).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Norme transitorie per i concorsi a posti nei ruoli delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Prego il relatore, onorevole Lozza, di svolgere la sua relazione.

LOZZA, *Relatore*. Il disegno di legge sottoposto alla nostra approvazione è stato presentato dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto col Ministro del tesoro, alla Presi-

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 APRILE 1951

denza della Camera, il 17 marzo 1951. Noi tutti comprendiamo l'urgenza del provvedimento, perché fra breve dovranno essere banditi i concorsi.

Si tratta di agevolare il personale di ruolo e non di ruolo del Ministero della pubblica istruzione, e particolarmente il personale non di ruolo che è stato assunto durante e dopo la guerra e che non ha avuto ancora una sistemazione adeguata. In particolare, si tratta di derogare alle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, e all'articolo 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e di stabilire che metà dei posti da mettersi a concorso per le soprintendenze alle antichità e belle arti sia riservata al personale di ruolo e non di ruolo del Ministero della pubblica istruzione che abbia prestato almeno tre anni di servizio ininterrotto e lodevole, sia munito del titolo di studio richiesto ed appartenga a ruoli con inizio di carriera a gradi non superiori al decimo. Quindi, il provvedimento si riferisce particolarmente al personale che non abbia per inizio di carriera un grado molto alto.

Mi auguro che il provvedimento, che mira alla sistemazione di persone che hanno bene meritato, possa essere approvato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MONDOLFO. Desidero richiamare l'attenzione del Ministero sopra una prassi che si è introdotta da lungo tempo. Nel caso specifico, si giustifica l'ammissione ai concorsi di candidati non di ruolo che abbiano superato i normali limiti di età con il fatto che sono stati sospesi i concorsi per causa della guerra. Ora, a sei anni dalla fine di questa, invocare un motivo di tal genere significa riconoscere che durante questo periodo il Ministero non ha provveduto a bandire i concorsi, come, viceversa, avrebbe dovuto fare.

Questo rilievo ho voluto fare per evitare che avvengano casi simili anche per altre categorie di dipendenti dello Stato.

Indubbiamente, fra coloro che verranno a beneficiare di questo provvedimento, vi saranno alcuni che sono stati già favoriti per essere stati assunti per benemerienze politiche durante il periodo fascista. Si creerà, quindi, una situazione di privilegio, in quanto la metà dei posti è riservata al personale già di ruolo o non di ruolo.

Se non vi fosse il concorso, mi dichiarerei nettamente contrario a questo provvedimento; ma, poiché vi è il concorso, sia pure in condizioni di vantaggio per costoro rispetto a tutti gli altri, non mi oppongo.

LOZZA, *Relatore*. Personalmente posso concordare con l'osservazione dell'onorevole Mondolfo circa la negligenza del Ministero. Ma, perché questa negligenza imputabile al Ministero non ricada sulla categoria interessata, ritengo che il provvedimento debba essere approvato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo unico:

«Nel primo concorso che sarà bandito, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, per l'assunzione a posti di grado iniziale di ciascun ruolo delle Soprintenze e degli Istituti autonomi di antichità e belle arti, fatta eccezione per i ruoli con inizio di carriera al grado superiore al decimo, i posti messi a concorso saranno riservati, sino a concorrenza della metà, al personale di ruolo e non di ruolo dipendente dal Ministero della pubblica istruzione, che abbia prestato almeno tre anni di servizio ininterrotto e lodevole alla data di pubblicazione della presente legge e sia munito del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti.

Ai concorsi di cui al precedente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262. Il personale non di ruolo è ammesso a partecipare ai concorsi anche se abbia superato i limiti normali di età, purché sia in possesso di una anzianità di servizio tale che, congiunta a quella che avrà potuto acquisire in ruolo al 65° anno di età, non risulti inferiore a venti anni.

Coloro che siano in servizio presso le Soprintendenze alle antichità e belle arti potranno essere ammessi ai concorsi suddetti, anche se in possesso dei seguenti titoli di studio:

a) per i concorsi a posti di ispettore aggiunto: una laurea diversa da quella in lettere e filosofia, purché siano forniti anche della libera docenza o del diploma di una scuola universitaria di perfezionamento nella materia corrispondente alla specializzazione dei posti ai quali concorrono;

b) per i concorsi ai posti di architetto aggiunto: la laurea in ingegneria civile».

ERMINI. Al terzo comma, alla lettera b), là dove si dice: «la laurea in ingegneria civile», io sostituirei: «la laurea in ingegneria». Propongo la soppressione della parola «civile» perché prima del 1926 i laureati in ingegneria si dividevano in ingegneri civili e

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 APRILE 1951

in ingegneri industriali; ma, dopo il 1926, il titolo è uguale per tutti. Poiché la legge mira a sistemare quel personale che già presta servizio lodevole da parecchi anni, se rimanesse la parola « civile » verrebbero sacrificate quelle persone che hanno la laurea in ingegneria *sic et simpliciter*, senza la specificazione di « civile ».

MARCHESE. Mi associo alla proposta dell'onorevole Ermini.

LOZZA, *Relatore*. Anch'io aderisco alla proposta dell'onorevole Ermini. In tutti gli altri concorsi si fa riferimento solo alla laurea in ingegneria, senza ulteriori specificazioni.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. A semplice titolo di informazione, vorrei far presente alla Commissione che sono attualmente in servizio ottimi elementi, abilitati all'esercizio della professione di ingegnere, ma non in possesso della laurea, i quali, a quanto mi consta, avrebbero espresso il desiderio di essere ammessi ugualmente al concorso.

BERTOLA. Si tratta di alcuni geometri del Genio civile, i quali, per conservare il posto, riuscirono ad ottenere, una quindicina di anni fa l'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere.

ERMINI. Io sarei favorevole ad includere gli abilitati in ingegneria, purché evidentemente si trovi una formula che non venga, in tal modo, ad escludere i semplici laureati non abilitati.

LOZZA. Per studiare una simile modifica, dovremmo rinviare la discussione. Propongo d'approvare la legge nel testo attuale. Se il Senato, convinto delle buone ragioni degli abilitati, la modificherà, noi non mancheremo a nostra volta di approvare la modificazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo della parola « civile », con l'intesa che non si intende escludere i laureati in ingegneria civile.

(È approvato).

L'articolo unico rimane pertanto così modificato.

Il disegno di legge sarà votato subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Miglioramenti di carriera al personale insegnante di ruolo delle scuole magistrali e delle classi del grado preparatorio annesse » (1827):

Presenti e votanti	37
Maggioranza	19
Voti favorevoli	35
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

« Norme transitorie per i concorsi a posti nei ruoli delle soprintendenze alle antichità e belle arti » (1911):

Presenti e votanti	37
Maggioranza	19
Voti favorevoli	35
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Ambrico, Armosino, Berti Giuseppe fu Giovanni, Bertola, Bianchi Bianca, Bianchini Laura, Caronia, Cremaschi Carlo, D'Agostino, D'Ambrosio, Del Bo, Diecidue, Ebner, Ermini, Fazio Longo Rosa, Giammarco, Gotelli Angela, La Marca, Lazzati, Lozza, Malagugini, Marchesi, Mondolfo, Moro Aldo, Natta, Parente, Pelosi, Piasenti, Pierantozzi, Pignatone, Poletto, Scaglia, Silipo, Tesauero, Tolloy, Torretta e Vetrone.

Sono in congedo:

Chiesa Tibaldi Mary, Lizier.

La seduta termina alle 10,30.